

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) n. 3989/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87 ⁽⁴⁾, sulla base della terminologia della nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2727/75 subisce le seguenti modifiche:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0709 90 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granturco dolce, secco, anche tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
1001 90 99	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005 10 90	Granturco diverso da quello ibrido destinato alla semina
1005 90 00	Granturco diverso da quello ibrido destinato alla semina
1007 00 90	Sorgo a grani diverso dall'ibrido destinato alla semina
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 1001 10	Frumento (grano) duro
c) 1101 00 00	Farina di frumento (grano) o di frumento segalato
1102 10 00	Farina di segala
1103 11	Semole, semolini di frumento (grano tenero, grano duro e spelta)
d)	I prodotti indicati nell'allegato A»

2. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, lettera a), e non compresi nell'enumerazione di cui sopra, esclusi i prodotti della sottovoce 1008 90 10, viene fissato per la Comunità un prezzo d'entrata per una qualità tipo, in modo che il prezzo dei cereali di cui al paragrafo 1 che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativo.»

3. All'articolo 13 il testo del paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: